

XIX

LE QUESTIONI CIVILI

§ 1. Premessa

Non tutte le parti civili costituite in giudizio, chi già in udienza preliminare, chi all'inizio del dibattimento, hanno rassegnato le proprie conclusioni nel corso della discussione: non l'hanno fatto, in particolare, Luisa Ciminiello, che peraltro non è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ed i prossimi congiunti di Giuseppe Mileto, il cui patrono è deceduto nel corso del dibattimento.

Di quelle restanti, la posizione di Roberta Centanaro è la sola che meriti di essere affrontata separatamente per le ragioni di cui si dirà tra breve; per tutte le altre può fin d'ora anticiparsi che, rinviando al dispositivo per la liquidazione delle spese di costituzione e difesa sostenute da ciascuna ed esposte nelle relative parcelle versate in atti, sulla loro richiesta di risarcimento del danno la Corte non ha potuto far altro che pronunciare una condanna generica, sulla scorta del danno morale desumibile dal più o meno intenso vincolo familiare con il congiunto deceduto, per poi rimettere la questione al competente giudice civile: e ciò tenuto conto del fatto che le medesime parti civili non hanno ritenuto di introdurre nel processo e coltivare specifici temi di prova in punto di danno patrimoniale.

§ 2. Le conclusioni della parte civile Centanaro

Si è già affrontato nella Premessa (*supra*, pag. 10ss.) il tema del ruolo peculiare che questa parte civile ha ritenuto di assumere nel corso del dibattimento: contrariamente a quanto asserito nell'atto di costituzione in giudizio in sede di udienza preliminare - effettuata "*al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti, materiali e morali, derivanti dai commessi reati*" -, la Centanaro ha infatti cercato in realtà di provare una "sua" tesi, profondamente diversa da quella del pubblico ministero che pure, almeno in astratto, avrebbe dovuto trovarsela affiancata a sostegno della fondatezza dell'imputazione.

Non è questa la sede per introdurre il complesso tema dell'abuso del diritto, che nel nostro ordinamento processuale non ha ancora avuto quella considerazione che pure meriterebbe in un sistema che si vorrebbe ispirato al canone della parità delle parti, e dunque alla correttezza ed alla lealtà che devono necessariamente caratterizzare il rito accusatorio.

Certo è che non sembra consentito, nemmeno sulla scorta della più ardita tra le possibili interpretazioni della vigente normativa, cambiare così profondamente, in corso d'opera, il *petitum* della domanda di parte civile e trovarsi a concludere per una

“condanna” esclusivamente di natura penale - addirittura per un fatto diverso da quello contestato dal pubblico ministero - senza nulla chiedere a titolo risarcitorio. Le conclusioni rassegnate dalla Centanaro sono così singolari da meritare di essere qui riportate per esteso, ai fini di una migliore analisi: *“Piacchia alla Corte Ecc.ma, - esclusa (per i motivi innanzi esposti) la penale responsabilità del signor Donato Bilancia quale autore del fatto nei modi e nei termini indicati dallo stesso, preso atto dell’avvenuto decesso del signor Centanaro per infarto cardiocircolatorio ‘fulminante’ -, comunque **condannare** l’imputato stesso per aver, con la sua presenza nei tempi e nei modi prospettati, favorito il verificarsi dell’evento comunque voluto”*.

In sostanza, a voler seguire questa richiesta, BILANCIA dovrebbe essere condannato per aver soltanto “favorito” una morte che comunque ha mostrato di aver “voluto”: ma, al di là della bizzarria giurisprudenziale cui condurrebbe una pronuncia del genere, resta sullo sfondo un problema per la cui soluzione non v’è bisogno di attingere ai grandi della dottrina processualpenalistica, tanto è pacifica ed *in re ipsa*.

La parte civile, infatti, non ha alcun titolo per formulare un’imputazione alternativa a quella contestata dal pubblico ministero, perché lo scopo, la “causa” - in senso civilistico - della sua presenza nel processo è solo quella di chiedere la condanna del reo al risarcimento del danno. Poi è chiaro che, in questo ambito, ha ampia libertà di manovra circa la configurazione di aggravanti ed attenuanti - si pensi, ad esempio, a quelle incentrate proprio sull’entità del danno -, ma la cartina di tornasole del fondamento della sua azione processuale è data sempre dalla riconducibilità di quest’ultima all’originaria domanda risarcitoria, per quanto affiancata da altri più nobili scopi di mera testimonianza e di affetto per il congiunto deceduto.

Ora, se può condividersi l’assunto secondo cui nella fase delle indagini preliminari la parte civile - e prima ancora la persona offesa - ha interesse ad essere coinvolta dal pubblico ministero ed a cooperare con lui (non a contrapporvisi) nell’accertamento del reato, una volta giunti al dibattimento le opinioni personali devono cedere il passo alle esigenze di giustizia: non si rispetta lo schema tipico del processo se il giudice deve tener dietro non solo all’impostazione accusatoria così come condensata nell’imputazione, ma anche alle tesi personali, ed eventualmente opposte, dei congiunti delle vittime.

D’altro canto, che sia così e che non siano ammesse soluzioni diverse lo si desume dal chiaro tenore dell’art. 523, 2° comma, c.p.p., da leggersi congiuntamente agli artt. 185 e 186 c.p. sulle “sanzioni civili” del reato ed all’art. 74 c.p.p. sulla “legittimazione all’azione civile”.

La parte civile Centanaro sostiene che la prima disposizione richiamata - il cui testo così recita: *“la parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, **quando sia chiesto il risarcimento dei danni**, anche la determinazione del loro ammontare”* - non la vincolerebbe a formulare necessariamente conclusioni scritte in chiave risarcitoria, essendo questa espressamente prevista come una delle ipotesi affiancata ad altre.

Non v'è dubbio che un'interpretazione letterale ed immediata della disposizione sembrerebbe lasciare ampio spazio alla parte civile, all'apparenza legittimata a chiedere anche qualcosa "di diverso" dal risarcimento. Ma il problema, com'è ovvio, è di natura sistematica, nel senso che va inquadrato alla luce delle norme che prevedono, in linea generale, cosa la parte civile può chiedere, in astratto, quando si costituisce in giudizio e qual è l'ampiezza della sua legittimazione.

La risposta è intuitiva: il sistema desumibile dagli artt. 185, 186 c.p. e 74 c.p.p. consente alla parte civile di costituirsi in giudizio per chiedere, esclusivamente, il risarcimento del danno o le restituzioni, ed eventualmente, in aggiunta, la pubblicazione della sentenza di condanna. Non può chiedere altro: non può chiedere una pena, principale od accessoria, una misura di sicurezza (nemmeno la confisca), una modifica dell'imputazione (che a norma dell'art. 516 c.p.p. spetta al solo pubblico ministero), una contestazione suppletiva.

Ed allora l'alternativa posta dalla disposizione che la Centanaro pure ha invocato a sostegno delle proprie "conclusioni" - *rectius*, della propria ricostruzione del delitto in esame - è secca e non dà scampo: la parte civile può chiedere le restituzioni od il risarcimento del danno, ma quando chiede il risarcimento del danno ne deve determinare l'ammontare.

Tutto qui. E' chiaro che, se invece chiede la sola restituzione delle cose sottratte, non deve specificare nulla perché queste risultano già compiutamente individuate con il solo riferimento all'imputazione, per cui la statuizione di cui al 2° comma dell'art. 523 c.p.p. ha la sola finalità - per lo più non rispettata nelle "normali" conclusioni di parte civile solitamente rassegnate nei processi penali, non essendo assistita da una sanzione di nullità - di agevolare il giudice nella liquidazione del danno in caso di accoglimento della domanda.

Quella qui proposta, per quanto non esplicitata in precedenti giurisprudenziali di legittimità - probabilmente soltanto perché una questione del genere non ha mai raggiunto la soglia della giurisprudenza di legittimità - è un'interpretazione che sembra, peraltro, implicitamente presupposta dalle poche sentenze della Corte di Cassazione che si rinvencono sullo specifico punto in esame: in alcune di queste, relative appunto all'insussistenza di una nullità per omessa determinazione, nelle conclusioni scritte della parte civile, dell'ammontare dei danni di cui si chiede il risarcimento, ad esempio si legge: "Invero unica condizione essenziale dell'esercizio dell'azione civile in sede penale è la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla valutazione del giudice" (v., in termini, Cass., sez. II, sent. n. 3792 del 20.3.97 e sez. I, sent. n. 11124 del 12.11.97).

Ne consegue che la richiesta rassegnata dalla parte civile Centanaro non è ammissibile, in quanto formulata in relazione ad un *petitum* diverso dall'unico - la richiesta di risarcimento dei danni - per il quale era legittimata a costituirsi nel processo penale a carico dell'imputato. Trattandosi di azione civile, per quanto innestata nel processo penale, alla Corte non resta altro che dichiarare quell'inammissibilità: le predette conclusioni attengono ad un oggetto giuridico diverso da quello in relazione al quale la stessa parte civile era legittimata ad agire, e

sono perciò inidonee finanche a provocare una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda così formulata.

§ 3. Le provvisionali

Si è già anticipato che la liquidazione dei danni di cui le altre parti civili hanno ritualmente chiesto il risarcimento va rimessa al competente giudice civile. Qui la Corte deve solo procedere alla determinazione, a norma dell'art. 539, 2° comma, c.p.p., di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore di quelle che ne hanno fatto richiesta, in numero minore rispetto a quante hanno rassegnato le proprie richieste risarcitorie.

Nell'ingrato compito di "stimare" in termini economici il peso del dolore per la così tragica scomparsa di un congiunto, cui più di una parte civile era legata da strettissimi vincoli familiari, la Corte si è voluta sottrarre ad odiose distinzioni di età e di attività svolta, ritenendo di poter determinare in £ 50.000.000 l'ammontare di una congrua provvisionale, a valere sull'ammontare del definitivo risarcimento che sarà liquidato dal giudice civile, per ciascuna delle vittime e per ciascuna delle parti civili che ne abbia fatto richiesta.

Conclusivamente, la predetta somma va liquidata:

- ✓ in favore di Rossella Pitto, nipote di Maria Luigia Pitto;
- ✓ in favore di John Zambrano, persona offesa del delitto di tentato omicidio, che peraltro ha determinato proprio in questa misura la sua richiesta di provvisionale;
- ✓ in favore sia di Jessica Osayi Edoghaye che di Helen Adodo, rispettivamente sorella e zia di Evelin Edoghaye, per la complessiva somma di £ 100.000.000 in solido tra loro;
- ✓ in favore di Giulio Paolo Pesce, Domenico Zoppetti, Andreina Baldassari e Silvana Zoppetti (rispettivamente marito, padre, madre e sorella di Elisabetta Zoppetti), per la complessiva somma di £ 200.000.000 in solido tra loro.